

Comune di S A L G A R E D A**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera N. 59	Adunanza del 24/08/1994	Oggetto: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COMUNI DI CLASSE ____ - TARIFFE APPLICABILI DAL 1° GENNAIO 1995.
Codice Ente	Codice materia	Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo con elenco 12 SET. 1994 N. _____ in data _____ prot. N. 5761

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione - Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovant quattro, il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
MONTAGNER MOSE' (deceduto)			PIOVESAN CORRADO	9	
VAZZOLER DIEGO	1		BASSI RENZO		2
FAVARETTO IVAN	2		GOBBO GERMINO		3
VIDOTTO PILADE	3		VIZZOTTO SERGIO	10	
MENEGHEL GIUSEPPE	4		TONETTO BRUNO		4
BORDIGNON GIANPAOLO	5		PILLON ALDINO	11	
TOGNETTI SILVANO		1	SARNI MICHELE	12	
MANZATO LUIGINO	6		FRANCESCOTTO IVANA	13	
PAGOTTO VINCENZO	7		TARDIVO GIOVANNA	14	
MIOTTO LODOVICO	8		BONOTTO DANIELE		5
			Totale	14	5

Partecipa il Segretario comunale Sig. Messina vito

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Presidente Sig. Meneghel Giuseppe

_____ dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. _____ dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;

VISTO il Decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, che ha modificato le norme suddette;

VISTO il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 il quale stabilisce che per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto;

RILEVATO che per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa, la determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento, per assicurare la conformità dei provvedimenti ora adottati alle disposizioni di legge, nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 57 in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;

RILEVATO che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 3 categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 in data odierna, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

CONSIDERATO che l'art. 43 del decreto legislativo stabilisce che ai fini dell'applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 4742 abitanti residenti per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe V;

RITENUTO pertanto di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi che regolano l'attività amministrativa stabiliti dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario Comunale;

Con voti

[Firma illeggibile]

DELIBERA

- I. Di approvare le seguenti tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in questo comune - appartenente alla classe V^a - dal 1° gennaio 1995;

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe V^a

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 3 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50% sino a 100 mq;
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1ª	2ª	
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.	34.000	22.000	15.000
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione <u>al 33,33%</u>) per mq. L.	11.333	7.334	5.000
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. L.	10.200	6.600	4.500
4.	Passi carrabili:			
4.1.	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. L.	17.000	11.000	7.500
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al <u>10%</u>) per mq. L.	1.700	1.100	750
4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. L.	17.000	11.000	7.500
4.4.	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al <u>10%</u>) per mq. L.	1.700	1.100	750
4.5.	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al <u>30%</u>) per mq. L.	5.100	3.300	2.250
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. L.	34.000	22.000	15.000

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1ª	2ª	
2.1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.	2.000	1.294	882
2.2.	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del 33,33% <u>al 33,33%</u>) per mq. L.	666	431	294
2.3.	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30% <u>al 30%</u> . Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. L.	600	388	265
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - per mq. L. per mq. L.	2.000	1.294	882
2.5.	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del <u>50%</u>) per mq. L.	1.000	647	441
2.6.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell' <u>80%</u>) per mq. L.	400	259	176
2.7.	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del <u> </u> %) per mq. L.	2.000	1.294	882
2.8.	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del <u>50%</u>) per mq. L.	1.000	647	441
2.9.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell' <u>80%</u>) per mq. L.	400	259	176
2.10.	Occupazioni temporanee di durata non inferiore a <u>15 gg.</u> che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del <u>50%</u>) per mq. L.	1.000	647	441

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
3.1.	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	L. 250.000	161.775	110.300
3.2.	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva.....	L. 50.000	—	—
3.3.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua.....	L. 100.000	64.710	44.120
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	L. 20.000	12.942	8.824

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
5.1.	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:			
	– fino a 1 Km lineare	L. 10.000	6.471	4.412
	– superiore al Km lineare	L. 15.000	9.707	6.618
5.2.	Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:			
	– del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:			
	– fino ad 1 Km lineare	L. 13.000	8.412	5.736
	– superiore al Km lineare	L. 19.500	12.618	8.603
5.3.	– del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:			
	– fino ad 1 Km lineare	L. 15.000	9.707	6.618
	– superiore al Km lineare	L. 22.500	14.560	9.927
5.4.	– del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
	– fino ad 1 Km lineare	L. 20.000	12.942	8.824
	– superiore al Km lineare	L. 30.000	19.413	13.236

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
a	Centro abitato	L.	60.000	= = = =
b	Zona limitrofa	L.	50.000	= = = =
c	Sobborghi e zone periferiche	L.	30.000	= = = =
d	Frazioni	L.	10.000	= = = =

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:


N.	LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
a	Centro abitato	L.	20.000	= = = =
b	Zona limitrofa	L.	15.000	= = = =
c	Frazioni, sobborghi, zone periferiche	L.	10.000	= = = =

PARTE VII – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 – esclusi quelli già iscritti al ruolo – devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verifichino variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.

Il Presidente

Meneghini Giuseppe



Il Consigliere

Vazzoler Diego

Il Segretario Comunale

Messina Vito

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 12 SET. 1994 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12 SET. 1994 al 26 SET. 1994

Addi 12 SET. 1994



Il Segretario Comunale

Messina Vito

Il Comitato Regionale di Controllo con nota n. del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Controdeduzioni del Comune n. in data, ricevute dal Comitato Regionale di Controllo il

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

Addi

Addi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

Si certifica che la presente deliberazione è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data 13.09.1994 - PROT. 6501

- Nei suoi confronti, non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il Comitato non ha riscontrato vizi di illegittimità come da comunicazione n. in data per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46, 5° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il Comitato riscontrando vizi di illegittimità/incompetenza ha annullato la deliberazione in seduta del atti n.

Il Segretario Comunale

Addi 03.10.1994

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo (1).

Il Segretario Comunale

Addi

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.